

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

**Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.**

**Art. 4**

*(Obbligo di motivazione)*

1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato mediante l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione finale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per gli atti amministrativi a contenuto generale.
3. Il provvedimento può essere motivato mediante richiamo ad altri atti amministrativi; in tal caso, unitamente alla comunicazione del provvedimento, devono essere indicati e resi disponibili anche gli atti richiamati.
4. Nella comunicazione al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità regionale cui è possibile ricorrere, qualora il ricorso amministrativo sia previsto dalla legge.